

Direzione Regionale: AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

Area: PROMOZ., COMUNICAZ. E SERV. SVIL. AGRICOLO

DETERMINAZIONE

N. G16367 **del** 18/12/2015

Proposta n. 20487 **del** 17/12/2015

Oggetto:

Decreto Legislativo 27 maggio 1999 n. 165 - Decreto Ministeriale 27 marzo 2008 e D.G.R. 17 ottobre 2008 n. 725.
Autorizzazione all'attività di Centro Autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) Società CAA SI.NA.L.P. S.r.l.

OGGETTO: Decreto Legislativo 27 maggio 1999 n. 165 - Decreto Ministeriale 27 marzo 2008 e D.G.R. 17 ottobre 2008 n. 725. Autorizzazione all'attività di Centro Autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) Società **CAA SI.NA.L.P. S.r.l.**

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO
RURALE, CACCIA E PESCA**

Su proposta del Dirigente dell'Area Promozione, Comunicazione e Servizi di Sviluppo Agricolo;

VISTA la L.R. 18/02/2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al Personale" e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto legislativo n.33/2013 concernente "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" ed in particolare l'art. 26;

VISTO il Decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, modificato dal decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, che all'art. 3-bis comma 4 stabilisce che le Regioni verificano i requisiti minimi di funzionamento e di garanzia ed esercitano la vigilanza dei centri autorizzati di assistenza agricola (CAA);

VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 27 marzo 2008, «Riforma dei centri autorizzati di assistenza agricola», pubblicato sulla G.U. n. 106 del 07/05/2008, che abroga il precedente Decreto ministeriale del 27 marzo 2001 e che al Capo III disciplina la "presentazione della richiesta per l'autorizzazione a centro autorizzato di assistenza agricola";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 17 ottobre 2008, n. 725, "Nuove disposizioni applicative per l'autorizzazione allo svolgimento delle attività dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) ai sensi del D.L.vo 27 maggio 1999, n. 165 e del DM 27 marzo 2008. Revoca della DGR n. 527 del 26/04/2002";

VISTA la Determinazione C2791 del 10 dicembre 2008 "Decreto Ministeriale 27 marzo 2008 e D.G.R. 17 ottobre 2008 n. 725. Approvazione delle Direttive e Modulistica relative alla attività dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) nel territorio della Regione Lazio";

VISTA la Determinazione n. A6216 del 20/06/2011 concernente "Criteri e modalità operative per l'autorizzazione allo svolgimento delle attività dei Centri di assistenza agricola (CAA), ai sensi del Decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 e del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 27 marzo 2008. Modifica ed integrazione della Determinazione C2791 del 10 dicembre 2008" e ss.mm.ii.;

VISTA la richiesta inviata in data 26/10/2015 (ns. prot. n. 580899 del 28/10/2015), con la quale l'Amministratore Unico – Christian Meo – chiede il riconoscimento della società **CAA SI.NA.L.P. S.r.l.** a Centro Autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) ai sensi e per gli effetti del D.M. 27 marzo 2008 e dell'art. 3 bis del D.Lgs 165/1999 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che, relativamente alla società richiedente, nella suddetta richiesta sono riportati i seguenti dati: ragione sociale **CAA SI.NA.L.P. S.r.l.**, codice fiscale e partita IVA n. 13539841000, sede sociale Viale Europa, 300 – 00144 Roma;

CONSIDERATO che, nel corso dell'istruttoria, è stata richiesta documentazione integrativa che è stata trasmessa con nota del 09/12/2015, acquisita al protocollo regionale con il n. 689424 del 14/12/2015;

VISTO l'atto costitutivo e lo statuto della società denominata **CAA SI.NA.L.P. S.r.l.**, redatto presso lo studio del notaio Dott. Tommaso Belli, Rep. n. 31245 Raccolta n. 15866, registrato a Roma il 29/09/2015 al n. 23295, serie 1T;

CONSIDERATO che dallo statuto della società richiedente e dalle informazioni risultanti dalla visura camerale, risulta che il capitale sociale del valore di complessivi Euro 52.000,00 viene interamente sottoscritto e versato dal socio unico **SI.NA.L.P.** (Confederazione Sindacale Nazionale Autonoma dei Lavoratori e dei Pensionati), cod. fisc. n. 97645190584 con sede in Roma - Viale Europa, 300;

VISTA la polizza assicurativa n. 100795095 del 15/10/2015 stipulata con la UNIPOL-SAI Assicurazioni S.p.A., con massimale di rischio coperto di Euro 2.100.000,00 stipulata ai sensi del comma 1, dell'art. 5, del D.M. 27 Marzo 2008;

VISTO l'allegato all'Atto di Variazione Responsabilità Civile Rischi Diversi del 26/10/2015 dal quale risulta l'impegno della compagnia assicuratrice UNIPOL – SAI Assicurazioni S.p.A. a fornire le comunicazioni ai sensi del comma 2, del citato articolo 5, del D.M. 27 Marzo 2008;

VISTO il verbale di assemblea ordinaria del 7/10/2015 dell'Amministratore Unico del **CAA-SI.NA.L.P. S.r.l.** Sig. Meo Christian, con la quale si attesta che la funzione di revisione interna si svolge secondo i requisiti stabiliti dall'Associazione Italiana Internal Auditor, come previsto dall'art. 7 comma 5 del D.M. 27/03/2008;

VISTO il verbale di assemblea ordinaria del 9/10/2015 dell'Amministratore Unico del **CAA-SI.NA.L.P. S.r.l.** Sig. Meo Christian, con la quale viene conferito l'incarico di revisore contabile al Sig. Cresta Mario Felice, iscritto all'Albo Nazionale dei Revisori Contabili al n. 124475 G.U. IV Serie speciale n. 17 del 1/03/2002;

VISTA la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del 26/10/2015 resa, ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, sottoscritta dal legale rappresentante del **CAA SI.NA.L.P. S.r.l.** in ordine al possesso dei requisiti della società medesima previsti all'art. 1 lett. e) del D.M. 27 marzo 2008;

VISTA la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del 09/12/2015 resa, ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, sottoscritta dal legale rappresentante in ordine all'indicazione della qualifica di amministratore unico della società richiedente, unitamente ai dati

anagrafici dello stesso (all. n. 3 – schema A) integrata dalla specifica dei nominativi dei responsabili delle sedi operative;

VISTA la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dall' Amministratore Unico ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, in ordine al possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 8 del D.M. 27 marzo 2008 (schema E – all. 8) rilasciata in data 13 ottobre 2015;

VISTA la relazione tecnica del 22/10/2015 riferita alla capacità operativa della società richiedente, ai sensi dell'art.7 del D.M. 27 marzo 2008;

VISTO il verbale di assemblea ordinaria del 9/10/2015, attestante la nomina del Sig. Lenzi Salvatore, quale responsabile tecnico del **CAA SI.NA.L.P. S.r.l.**;

VISTA la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del 13/10/2015 resa, ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, dal legale rappresentante in ordine alla nomina di responsabile tecnico della società richiedente in persona del Sig. Lenzi Salvatore (All. 5);

VISTA la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del 16/12/2015 resa, ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, dal responsabile tecnico Sig. Lenzi Salvatore, in ordine ai requisiti professionali posseduti dallo stesso (curriculum dell'esperienza lavorativa e iscrizione al Collegio degli Agrotecnici e Agrotecnici Laureati della Provincia di Avellino) – All. 12;

VISTA la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa in data 9/12/2015, ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, dal legale rappresentante in ordine alle sedi operative presso cui la società richiedente intende prestare assistenza agli utenti (schema C – all. 6);

VISTA la nota presentata in data 9 dicembre 2015 (ns. prot. 689424 del 14.12.2015) sottoscritta dall'Amministratore Unico Sig. Meo Christian, dalla quale si evince che la Società **CAA SI.NA.L.P. S.r.l** non ha ancora provveduto ad effettuare assunzioni di personale diretto;

VISTA la visura camerale della Società **CAA SI.NA.L.P. S.r.l.**, rilasciata dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma (documento n. P V1589517 del 23/11/2015);

VISTA la conformità alla normativa vigente della “carta dei servizi” presentata;

VISTE le copie del Verbale di Assemblea Ordinaria della Società **CAA SI.NA.L.P. S.r.l.** del 20 novembre 2015 e del Verbale di Amministratore Unico del **CAA CANAPA S.r.l.** del 18 novembre 2015, con i quali viene approvato il trasferimento di n. 1 sede operativa già abilitata in capo al **CAA CANAPA S.r.l.** con determinazione n. G02250/2013, sita in Torremaggiore (FG) - Corso Giacomo Matteotti, 249;

VISTA, altresì, la copia del Verbale di Assemblea Ordinaria della Società **CAA SI.NA.L.P. S.r.l.** del 20 novembre 2015 con il quale viene deliberata l'autorizzazione a predisporre tutte le necessarie procedure di rito in collaborazione con il **CAA CANAPA S.r.l.**, alla predetta acquisizione e ricodificazione della sede operativa sopra citata di Torremaggiore (FG) da parte del costituendo **CAA SI.NA.L.P. S.r.l.**, a seguito del perfezionamento dell'autorizzazione a CAA dello stesso;

ATTESO che il costituendo **CAA SI.NA.L.P. S.r.l.**, ad autorizzazione acquisita, dovrà documentare entro 60 giorni dalla data di notifica di detta autorizzazione, le necessarie modifiche apportate ai titoli di disponibilità dei locali e ai contratti di lavoro dei responsabili e di altri eventuali operatori della sede interessata dal trasferimento, nonché provvedere ad ogni altro adempimento correlato al passaggio della sede dal **CAA CANAPA S.r.l.** al costituendo **CAA SI.NA.L.P. S.r.l.**;

CONSIDERATO che, nello svolgimento delle sue funzioni, la Società **CAA SI.NA.L.P. S.r.l.** è tenuto al rispetto delle seguenti disposizioni:

- 1) a svolgere le attività previste all'art. 2 del D.M. 27 marzo 2008 attenendosi alle modalità ivi descritte;
- 2) per lo svolgimento delle attività di cui al punto 1, ai sensi dell'art. 12 del D.M. 27 marzo 2008, può avvalersi di società di servizi il cui capitale sociale sia interamente posseduto dalle organizzazioni ed associazioni che lo hanno costituito o dalle loro organizzazioni territoriali; in tal caso anche le società di servizi devono essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 7 e 8 del D.M. 27 marzo 2008. La responsabilità delle attività svolte dalle società di servizi rimane interamente a carico del CAA;
- 3) al rispetto della normativa regionale di adeguamento al D.M. 27/03/2008 vigente nelle singole Regioni nelle quali opera il CAA;
- 4) a consentire l'accesso nelle proprie sedi, e in quelle delle società di servizi di cui intenda avvalersi, degli addetti alla vigilanza ed al controllo incaricati dalla Regione e dall'organismo pagatore di cui al DLgs 165/99;
- 5) ad acquisire dall'utente apposito mandato scritto ad operare per suo conto, ai sensi dell'art. 14 del D.M. 27 marzo 2008;
- 6) a presentare all'utenza una carta dei servizi secondo quanto previsto all'art. 7, comma 2 del D.M. 27 marzo 2008;
- 7) nell'affidamento di eventuali incarichi professionali, è tenuto al rispetto delle incompatibilità previste dalla legge e quelle di cui all'art. 13 del Decreto Ministeriale 27 marzo 2008. Per i soggetti che svolgono le attività previste all'art. 13, comma 1 del Decreto Ministeriale 27 marzo 2008 inerenti i controlli è prevista l'incompatibilità derivante dalla partecipazione in qualunque forma al capitale o alle attività di un CAA o di una società di servizi;
- 8) ai sensi dell'art. 4 del D.M. 27 marzo 2008 le quote e le azioni del CAA possono essere trasferite, applicando la vigente disciplina del codice civile, solo tra soggetti abilitati alla costituzione dei CAA. Le operazioni di fusione e di scissione societarie relative al CAA possono essere attuate solo tra società in possesso della qualifica del CAA;

TENUTO CONTO che la Regione Lazio potrà revocare l'autorizzazione allo svolgimento delle attività di Centro Autorizzato di Assistenza Agricola nei casi previsti e secondo le procedure descritte dall'art. 11 del D.M. 27 marzo 2008;

CONSIDERATO che le singole sedi operative verranno autorizzate con successivi provvedimenti, previa verifica della sussistenza dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento previsti dal D.M. 27 marzo 2008;

RITENUTO che ricorrono le condizioni per autorizzare la società **CAA SI.NA.L.P. S.r.l.** allo svolgimento dell'attività di Centro Autorizzato di Assistenza Agricola con la denominazione di **CAA SI.NA.L.P. S.r.l.** con sede legale in Viale Europa, 300 - 00144 Roma;

DETERMINA

- di autorizzare la società **CAA SI.NA.L.P. S.r.l.** allo svolgimento dell'attività di Centro Autorizzato di Assistenza Agricola con la denominazione di **CAA SI.NA.L.P. S.r.l.** con sede legale in Viale Europa, 300 - 00144 Roma;

- di disporre che la Società **CAA SI.NA.L.P. S.r.l.** dovrà documentare entro 60 giorni dalla data di notifica di detta autorizzazione, le necessarie modifiche apportate ai titoli di disponibilità dei locali e ai contratti di lavoro dei responsabili e di altri eventuali operatori della sede interessata dal trasferimento, nonché provvedere ad ogni altro adempimento correlato al passaggio della sede di Torremaggiore (FG) dal **CAA CANAPA S.r.l.** alla Società **CAA SI.NA.L.P. S.r.l.**;

- di stabilire che, nello svolgimento delle sue funzioni, il **CAA - SI.NA.L.P. S.r.l.** è tenuto al rispetto delle seguenti disposizioni:

- 1) a svolgere le attività previste all'art. 2 del D.M. 27 marzo 2008 attenendosi alle modalità ivi descritte;
- 2) per lo svolgimento delle attività di cui al punto 1, ai sensi dell'art. 12 del D.M. 27 marzo 2008, può avvalersi di società di servizi il cui capitale sociale sia interamente posseduto dalle organizzazioni ed associazioni che lo hanno costituito o dalle loro organizzazioni territoriali; in tal caso anche le società di servizi devono essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 7 e 8 del D.M. 27 marzo 2008. La responsabilità delle attività svolte dalle società di servizi rimane interamente a carico del CAA;
- 3) al rispetto della normativa regionale di adeguamento al D.M. 27/03/2008 vigente nelle singole Regioni nelle quali opera il CAA;
- 4) a consentire l'accesso nelle proprie sedi, e in quelle delle società di servizi di cui intenda avvalersi, degli addetti alla vigilanza ed al controllo incaricati dalla Regione e dall'organismo pagatore di cui al DLgs 165/99;
- 5) ad acquisire dall'utente apposito mandato scritto ad operare per suo conto, ai sensi dell'art. 14 del D.M. 27 marzo 2008;
- 6) a presentare all'utenza una carta dei servizi secondo quanto previsto all'art. 7, comma 2 del D.M. 27 marzo 2008;
- 7) nell'affidamento di eventuali incarichi professionali, è tenuto al rispetto delle incompatibilità previste dalla legge e quelle di cui all'art. 13 del Decreto Ministeriale 27 marzo 2008. Per i soggetti che svolgono le attività previste all'art. 13, comma 1 del Decreto Ministeriale 27 marzo 2008 inerenti i controlli è prevista l'incompatibilità derivante dalla partecipazione in qualunque forma al capitale o alle attività di un CAA o di una società di servizi;
- 8) ai sensi dell'art. 4 del D.M. 27 marzo 2008 le quote e le azioni del CAA possono essere trasferite, applicando la vigente disciplina del codice civile, solo tra soggetti abilitati alla costituzione dei CAA. Le operazioni di fusione e di scissione societarie relative al CAA possono essere attuate solo tra società in possesso della qualifica del CAA.

La presente autorizzazione potrà essere revocata nei casi previsti e secondo le procedure descritte dall'art. 11 del D.M. 27 marzo 2008.

Le singole sedi operative richieste verranno autorizzate con successivi provvedimenti, previa verifica della sussistenza dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento previsti dal D.M. 27 marzo 2008.

Gli atti relativi al presente provvedimento per eventuale richiesta di accesso sono disponibili presso l'Area Promozione, Comunicazione e Servizi di Sviluppo Agricolo.

Avverso il presente atto è ammissibile, alternativamente:

- 1) il ricorso giurisdizionale al T.A.R. nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
- 2) il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, limitatamente ai motivi di legittimità, nel termine perentorio di 120 giorni dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul sito ufficiale della Regione Lazio www.agricoltura.regione.lazio.it – C.A.A. – Sezione Determinazioni.

Non ricorrono le condizioni di cui al D.lgs. n. 33/2013, art. 26.

IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Roberto Ottaviani